

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 dicembre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	Ministero della giustizia
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2016.</p> <p>Autorizzazione all'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative, per l'anno 2017. (16A08341) Pag. 1</p>	<p>DECRETO 23 novembre 2016.</p> <p>Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari - settore penale. (16A08430). Pag. 3</p>
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	Ministero della salute
<p style="text-align: center;">Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>DECRETO 18 novembre 2016.</p> <p>Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Rieti. (16A08426). Pag. 2</p>	<p>DECRETO 15 novembre 2016.</p> <p>Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di fludioxonil e cyprodinil, sulla base del dossier A9219B di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A08429) Pag. 4</p>



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 9 novembre 2016.

Modifica al decreto 12 maggio 2016 con il quale al Laboratorio chimico della Camera di commercio di Roma, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (16A08297)..... *Pag.* 16

DECRETO 9 novembre 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agro.biolab laboratory Società a responsabilità limitata unipersonale, in Rutigliano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (16A08336)..... *Pag.* 17

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2016.

Iscrizione della denominazione «Anguria Reggiana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A08298)..... *Pag.* 18

DECRETO 17 novembre 2016.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia. (16A08337)..... *Pag.* 25

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 16 novembre 2016.

Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013. (16A08427)..... *Pag.* 25

**Presidenza
del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 18 novembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 413). (16A08387)..... *Pag.* 28

ORDINANZA 18 novembre 2016.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova. (Ordinanza n. 411). (16A08388)..... *Pag.* 29

ORDINANZA 29 novembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 418). (16A08428)..... *Pag.* 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni**

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2016.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2017 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 51). (16A08338)..... *Pag.* 34

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato Afom». (16A08321)..... *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactroban». (16A08322)..... *Pag.* 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urbason». (16A08323)..... *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urbason Solubile». (16A08324)..... *Pag.* 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eptadone». (16A08325)..... *Pag.* 36



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nifex». (16A08356)	Pag. 37
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gladexa». (16A08357)	Pag. 37
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentaglobin». (16A08358)	Pag. 37
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perfan». (16A08359)	Pag. 38
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flumazenil Hikma». (16A08360)	Pag. 38
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haemoctin» (16A08361)	Pag. 38
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina EG» (16A08362)	Pag. 39

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (16A08354) Pag. 39

Rilascio di *exequatur* (16A08355) Pag. 39

Ministero dell'interno

Determinazione della sanzione, al Comune di Fiumedinisi, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2015. (16A08340) Pag. 39


SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 53/L

LEGGE 1° dicembre 2016, n. 225.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (16G00238)

Testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.». (16A08374)





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2016.

Autorizzazione all'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative, per l'anno 2017.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2017 carte-valori postali commemorative e celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2017, delle seguenti carte-valori postali:
 - a. francobollo commemorativo di Tito Livio, nel bimillenario della scomparsa;
 - b. francobolli commemorativi di Giuseppe di Vittorio e Vittorio Valletta, rispettivamente nel 60° e nel 50° anniversario della scomparsa;
 - c. francobollo celebrativo della Chiesa Evangelica Luterana, nel quinto centenario della riforma;
 - d. francobollo celebrativo del *British Institute of Florence*, nel centenario dell'istituzione;
 - e. francobollo celebrativo del 60° anniversario dei Trattati di Roma;
 - f. francobollo celebrativo di Pistoia Capitale italiana della cultura 2017;
 - g. francobollo celebrativo della Settimana sociale dei cattolici italiani, nel 110° anniversario della prima edizione;
 - h. francobolli celebrativi di Europa 2017;
 - i. francobollo celebrativo della Giornata della filatelia;
 - l. francobollo celebrativo del Vertice del G7.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2766

16A08341



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 2016.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Rieti.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la comunicazione e-mail del giorno lunedì 31 ottobre 2016, con la quale la C.T.P. di Rieti ha comunicato che, a seguito dell'evento sismico che ha colpito l'Italia centrale nella giornata di domenica 30 ottobre 2016, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Rieti ha dichiarato inagibile il 4° piano dell'edificio demaniale di Viale Cesare Verani n. 7 dove sono ubicati gli uffici della stessa C.T.P.;

Vista la comunicazione e-mail del 2 novembre 2016, con la quale la C.T.P. di Rieti ha trasmesso il verbale n. 10337 di pari data con cui il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Rieti ha confermato la dichiarazione di interdizione all'uso del 3° e del 4° piano dello stabile ove, al 4° piano, è ubicata la sede della C.T.P. di Rieti;

Vista la Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, redatta il 2 novembre 2016 dal Dipartimento della protezione civile, con la quale, in relazione alla parte dell'edificio che è stata segnalata con il succitato verbale n. 10337/16 del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Rieti, è stata giudicata la «temporanea inagibilità parziale limitata alle stanze del 3° e del 4° piano interessate da intonaci-murature in fase di distacco», subordinando la rimozione dell'inagibilità all'adozione di specifici provvedimenti di pronto intervento;

Vista la nota n. 122284 del 2 novembre 2016, con la quale il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione degli eventi sismici occorsi negli ultimi mesi, ed in particolare di quello di maggiore intensità avvenuto nella giornata del 30 ottobre 2016, comunica che «l'unica criticità - peraltro non riguardante l'aspetto strutturale dell'immobile e attestata anche dai Vigili del fuoco - è quella relativa alla sede di Rieti (Ragioneria territoriale e Commissione tributaria)», nonché che «Trattandosi di danneggiamento a carico di elementi non strutturali, è stato disposto un intervento urgente di messa in sicurezza per la rimozione del pericolo imminente che verrà eseguito nell'immediato e consentirà la ripresa dell'attività lavorativa in tempi brevi (entrambi gli uffici riprenderanno l'attività da lunedì 7 novembre)»;

Visto il decreto n. 7020 del 3 novembre 2016, con il quale il dirigente della C.T.R. del Lazio ha affidato l'esecuzione immediata dei lavori di ripristino dei locali della C.T.P. di Rieti all'impresa edile già incaricata ad eseguire i lavori occorrenti al terzo piano dello stesso stabile, ove ha sede la Ragioneria territoriale dello Stato di Rieti, dichiarandone il carattere di somma urgenza «al fine di ottenere una quanto più tempestiva rimozione dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità e per la pronta ripresa del regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale ed amministrativa», e consentire la normale riapertura degli uffici della C.T.P. di Rieti «entro e non oltre il termine essenziale delle ore 7,30 del giorno 7 novembre 2016»;

Vista la nota n. 1216 del 14 novembre 2016, con la quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della C.T.P. di Rieti ha comunicato, tra l'altro, che l'attività amministrativa e giurisdizionale della stessa C.T.P. è ripresa regolarmente in data 7 novembre 2016;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali da parte della Commissione tributaria provinciale di Rieti dal giorno 31 ottobre 2016 al giorno 4 novembre 2016 a causa di evento a carattere eccezionale;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Lazio, che con nota n. 1307 del 15 novembre 2016 ha espresso il parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Rieti dal giorno 31 ottobre 2016 al giorno 4 novembre 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2016

Il direttore: SIRIANNI

16A08426



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 novembre 2016.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari - settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Sassari, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Sassari, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'Ordine degli avvocati di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Sassari;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2016

Il Ministro: ORLANDO

16A08430



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 novembre 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di fludioxonil e cyprodinil, sulla base del dossier A9219B di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio nn. 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva n. 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 di recepimento della direttiva n. 2006/74/CE della commissione del 18 luglio 2006, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) n. 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva cyprodinil;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva n. 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) n. 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva fludioxonil;



Visto che l'approvazione della sostanza attiva fludioxonil decade il 31 ottobre 2018, come indicato nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario Switch, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dai decreti recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive fludioxonil e cyprodinil;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A9219B, svolta dall'Istituto superiore di sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 ottobre 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fludioxonil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier A9219B conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della commissione, relativo al prodotto fitosanitario Switch;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fludioxonil, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 15 novembre 2016

Il direttore generale: RUOCO



I prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive **fludioxonil e cyprodinil** sono ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A9219B di All. III fino al **31 ottobre 2018** ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007 che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	9578	SWITCH	02/04/1998	Syngenta Italia S.p.a.	  ATTENZIONE H317-H410; EUH401; P102-P273-P280-P302+P352-P333+P313-P391-P501;
	Modifiche autorizzate: - <u>Estensione alle colture:</u> tabacco (in campo e serra), aglio, scalogno, cipolline (in campo), erbe fresche (in campo e serra), mora, lampone (in campo), fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche, fagioli da granella (in campo); - <u>Estensione dell'officina di produzione:</u> Exwold Tecnology Limited, Hartlepool (Inghilterra)				
2.	16427	SERENVA	31/08/2015	Syngenta Italia S.p.a.	  ATTENZIONE H317-H410; EUH401; P102-P273-P280-P302+P352-P333+P313-P391-P501;
	Modifiche autorizzate: - <u>Estensione alle colture:</u> tabacco (in campo e serra), aglio, scalogno, cipolline (in campo), erbe fresche (in campo e serra), mora, lampone (in campo), fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche, fagioli da granella (in campo); - <u>Estensione dell'officina di produzione:</u> Exwold Tecnology Limited, Hartlepool (Inghilterra)				
3.	12322	SWITCH HOBBY	20/04/2005	Compo Italia S.r.l.	  ATTENZIONE H317-H410; EUH401; P102-P273-P280-P302+P352-P333+P313-P391-P501;
	Modifiche autorizzate: - <u>Estensione alle colture:</u> tabacco (in campo e serra), aglio, scalogno, cipolline (in campo), erbe fresche (in campo e serra), mora, lampone (in campo), fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche, fagioli da granella (in campo); - <u>Estensione dell'officina di produzione:</u> Exwold Tecnology Limited, Hartlepool (Inghilterra), Syngenta Espana S.A. - Porrino - Spagna - <u>Estensione dello Stabilimento di confezionamento:</u> Syngenta Production France S.A.S., St. Pierre la Garenne (F)				



syngenta.

SWITCH®

Granuli idrodispersibili

Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, mora, lampone, colture orticole e fioricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e insalate, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero e contro l'altermaria del tabacco

Composizione
100 g di prodotto contengono:

cliprodinil puro g 37,5
fludioxonil puro g 25
coformulanti q.b. a g 100
contiene cliprodinil. Può provocare una reazione allergica
contiene: ac. naltalensulfonico, dibutili, sale sodico



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/viso. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHNEY SA - Monthney (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 9578 del 02.04.1998

Partita n. vedi corpo della confezione

kg 1

Altri stabilimenti di produzione:

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista

Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Syngenta Espana S.A., Porrino - Spagna

Exwold Technology Limited, Hartlepool (Inghilterra)

Stabilimento di confezionamento:

SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S., St. Pierre la

Garenne (Francia)

Altre taglie: g 8-10-16-20-25-40-50-100-200-250-300-500

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Prescrizioni supplementari

Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare guanti in nitrile. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti in nitrile e tuta completa da lavoro. Attendere la completa asciugatura dell'irrorato prima di rientrare nelle aree trattate.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali pari a: 3 metri per lattughe e insalate, erbe fresche; 10 metri per vite e fioricole; 15 metri per albicocco, pesco, susino, ciliegio e pero.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto vegetata dai corpi idrici superficiali pari a 5 metri per cipolla, aglio, scalogno, cipolline e leguminose; 10 metri per fragola, mora e lampone, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetriolino, zuccchino, finocchio.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Sintomi: specifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.

Terapia: sintomatica.

"Avvertenza" Consultare un Centro Antiveletti

Switch è un fungicida in granuli idrodispersibili per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e fioricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e insalate, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.

Costituito da una miscela di due diversi principi attivi, il cliprodinil ed il fludioxonil, Switch è dotato di attività parzialmente sistemica nonché di copertura; presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, dicarbissimidi ed inibitori della biosintesi degli steroli.

Switch è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili.



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

15 NOV. 2016

Modalità di impiego e dosi

Coltura	Patogeno	dose in grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità/epoca di applicazione
Vite (pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	80	0,8	1 trattamento in pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invaiatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 trattamenti.
Tabacco	Marciumi secondari del grappolo: <i>Aspergillus spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i>	80	0,8	2 trattamenti dalla climatura
Fragola (serra e pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	80	0,8	Effettuare 2-3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.
Mora e lampone (pieno campo)	Muffa grigia <i>Botrytis cinerea</i>	100	1	massimo 3 trattamenti per stagione: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.

- Utilizzare i dosaggi inferiori nelle zone a bassa pressione di infezione.
- I dosaggi per ettaro sono calcolati sulla base di volumi di applicazione pari a 10 hl/ha (15 hl/ha sui fruttiferi). Per trattamenti con volumi maggiori non superare la dose massima per ettaro.

Compatibilità
 Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitossicità
 Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
 fagioli da granella: 28 giorni; uva da vino, aglio e scalogno: 21 giorni; lampone e mora, fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche: 14 giorni; pesco, albicocco, susino, ciliegio, uva da tavola, cipolla, cipolline, lattughe e insalate, erbe fresche, finocchio: 7 giorni; pero, cetriolo, cetriolino, zuccchino, pomodoro, peperone, melanzana: 3 giorni; fragola in campo: 2 giorni, fragola in serra: 1 giorno

ATTENZIONE
 Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **syngenta**

15 NOV. 2016

Coltura	Patogeno	dose grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
	<i>cinerea</i>			massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Finocchio (pieno campo)	Marciume del colletto: <i>Sclerotinia spp.</i>	60-80	0,8	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti la malattia. Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.
Pero (pieno campo)	Maculatura bruna: <i>Stemphylium vesicarium</i>	60-80	1	Trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni in prossimità della raccolta o nelle fasi più critiche per la malattia. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Cipolla, aglio, scalogno, cipolline (pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis squamosa, Botrytis cinerea</i>	60-100	1	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche (pieno campo)	<i>Sclerotinia spp.</i>		1	Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

Coltura	Patogeno	dose grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zuccchino (serra e pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	60-80	0,8	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Albicocco, pesco, susino, ciliegio	Moniliosi rami e fiori: <i>Monilia laxa</i>	30	0,3	Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento alla caduta dei petali.
Floricole (serra e pieno campo)	Moniliosi dei frutti: <i>Monilia spp. Botrytis spp.</i>	60	1	1-2 trattamenti in pre-raccolta.
Lattughe e insalate (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: <i>Sclerotinia spp. e Botrytis cinerea</i>	50-70	0,6	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Erbe fresche (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: <i>Sclerotinia spp. e Botrytis</i>	50-70	0,6	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un



SWITCH®

Granuli idrodispersibili
Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, mora, lampone, colture orticole e fioricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e insalate, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero e contro l'attermatura del tabacco

Composizione

100 g di prodotto contengono:
ciprodinil puro g 37,5
fludioxonil puro g 25
coformulanti q.b. a g 100
contiene ciprodinil. Può provocare una reazione allergica
contiene: ac. natrialsulfonico, dituili, sale sodico

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO**

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 9578 del 02.04.1998

Partita n. vedi corpo della confezione

g 8

Altri stabilimenti di produzione:

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista

Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Syngenta Espana S.A., Portino - Spagna

Exvold Technology Limited, Harlepool (Inghilterra)

Stabilimento di confezionamento:

SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S., St. Pierre la

Garanne (Francia)

Altre taglie: g 10-16-20-25-40-50

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Il contenitore completamente svuotato non deve essere
disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

5 NOV. 2016

syngenta.

syngenta.

SERENVA®

Granuli idrodispersibili
Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, mora, lampone, colture orticole e fioricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e insalate, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero e contro l'alternaria del tabacco

Composizione
 100 g di prodotto contengono:
 ciprodinil puro g 37.5
 fluoxonil puro g 25
 coformulanti q.b. a g 100
 contiene: ac. naftalensulfonico, albutili, sale sodico



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P302 + P352** IN CASO DI **CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P333 + P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
 Via Gallarate, 139 - MILANO -
 Tel. 02-33244.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey
 (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 16427 del 31 agosto 2015

Partita n. vedi corpo della confezione **kg 1**

Altri stabilimenti di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista
 Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
Syngenta Espana S.A., Porrino - Spagna
Exwold Technology Limited, Hartlepool (Inghilterra)
Stabilimento di confezionamento:
SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S., St. Pierre la
Garenne (Francia)
 Altre taglie: g 8-10-16-20-25-40-50-100-200-250-300-500
 © marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Prescrizioni supplementari
 Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare guanti in nitrile. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti in nitrile e tuta completa da lavoro. Attendere la completa asciugatura dell'irrorato prima di rientrare nelle aree trattate.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali pari a: 3 metri per lattughe e insalate, erbe fresche; 10 metri per vite e fioricole; 15 metri per albicocco, pesco, susino, ciliegio e pero.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto vegetata dai corpi idrici superficiali pari a: 5 metri per cipolla, aglio, scalogno, cipolline e leguminose; 10 metri per fragola, mora e lampone, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetrolino, zucchini, finocchio.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
 Conservare la confezione ben chiusa.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Sintomi: asfissici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.

Terapia: sintomatica.

"Avvertenza" Consultare un Centro Antiveleni

Serenva è un fungicida in granuli idrodispersibili per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e fioricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e insalate, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.

Costituito da una miscela di due diversi principi attivi, il ciprodinil ed il fluoxonil, Serenva è dotato di attività parzialmente sistemica nonché di copertura; presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, dicarbosimidi ed inibitori della biosintesi degli steroli.

Serenva è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

15 NOV. 2016



Modalità di impiego e dosi

Coltura	Patogeno	dose/grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Vite (pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	80	0,8	1 trattamento in pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invaiatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 trattamenti.
Tabacco	(Marciumi secondari del grappolo: <i>Aspergillus spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i>)	80	0,8	2 trattamenti dalla cimatura
Fragola (seira e pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	80	0,8	Effettuare 2-3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.
Mora e lampone (pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	100	1	Effettuare massimo 3 trattamenti per stagione: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.

- Utilizzare i dosaggi inferiori nelle zone a bassa pressione di infezione.
- I dosaggi per ettaro sono calcolati sulla base di volumi di applicazione pari a 10 hl/ha (15 hl/ha sui fruttiferi). Per trattamenti con volumi maggiori non superare la dose massima per ettaro.

Compatibilità

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitossicità

Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:

fagioli da granella: 28 giorni; uva da vino, aglio e scalogno: 21 giorni; lampone e mora, fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche: 14 giorni; pesco, albicocco, susino, ciliegio, uva da tavola, cipolla, cipolline, lattughe e insalate, erbe fresche, finocchio: 7 giorni; pero, cetriolo, cetriolino, zucchino, pomodoro, peperone, melanzana: 3 giorni; fragola in campo: 2 giorni, fragola in serra: 1 giorno

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.


Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
syngenta

15 NOV. 2016



Coitura	Patogeno	dose grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Finocchio (pieno campo)	Marciume del colletto: <i>Sclerotinia</i> spp.	60-80	0,8	stagione a cadenza di 10-12 giorni. Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti la malattia. Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.
Pero (pieno campo)	Maculatura bruna: <i>Stemphylium vesicarium</i>	60-80	1	Trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni in prossimità della raccolta o nelle fasi più critiche per la malattia. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Cipolla, aglio, scalogno, cipolline (pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis squamosa</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	80-100	1	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche	<i>Sclerotinia</i> , <i>Antracnosi</i> e muffa grigia	-	1	Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.
Fagioli da granella (pieno campo)	<i>Collettrio hum spp</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	-	-	-

Coitura	Patogeno	dose grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino (serra e pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	60-80	0,8	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Albicocco, pesco, susino, ciliegio	Moniliosi rami e fiori: <i>Monilia laxa</i>	30	0,3	Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento alla caduta dei petali.
1-2 trattamenti in pre-raccolta.	Moniliosi dei frutti: <i>Monilia spp.</i>	60	1	
Fiorente (serra e pieno campo)	<i>Botrytis spp.</i>	80	1	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Lattughe e insalate (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: <i>Sclerotinia spp. e Botrytis cinerea</i>	50-70	0,6	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Erbe fresche (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: <i>Sclerotinia spp. e Botrytis cinerea</i>	50-70	0,6	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per



SERENVA®

Granuli idrodispersibili

Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, mora, lampone, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e insalate, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le morfiossi delle drupacee e la maculatura bruna del pero e contro l'alternaria del tabacco

Composizione

100 g di prodotto contengono:

ciprodinil puro 9 g 37.5
 fludioxonil puro g 25
 coformulanti q.b. a g 100
 contiene ciprodinil. Può provocare una reazione allergica
 contiene: ac. naftalensulfonico, diluanti, sale sodico

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO**

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHNEY SA - Monthney (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 16427 del 31 agosto 2015

Partita n. vedi corpo della confezione

g 8

Altri stabilimenti di produzione:

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Syngenta Espana S.A., Porriño - Spagna

Exwold Technology Limited, Hartlepool (Inghilterra)


Stabilimento di confezionamento:

SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S., St. Pierre la Garenne (Francia)

Altre taglie: g 10-16-20-25-40-50

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
 Il contenitore completamente svuotato non
 deve essere disperso nell'ambiente
 Il contenitore non può essere riutilizzato



Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

15. NOV. 2016

syngenta.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Prescrizioni supplementari

Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare guanti in nitrile. Durante l'applicazione del prodotto usare guanti in nitrile e tuta completa da lavoro. Attendere la completa asciugatura dell'irrorato prima di rientrare nelle aree trattate.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali pari a: 3 metri per lattughe e insalate; erbe frascate; 10 metri per vite e floricole; 15 metri per albicocco, pesco, susino, ciliegio e pero.

Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto vegetata dai corpi idrici superficiali pari a 5 metri per cipolla, aglio, scalogno, cipolline e leguminose; 10 metri per fragola, mora e lampone, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetriolino, zuccchino, finocchio.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Sintomi: specifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.

Terapia: sintomatica.

"Avvertenza": Consultare un Centro Antifolent

Switch è un fungicida in granuli idrodispersibili per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e insalate, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.

Costituito da una miscela di due diversi principi attivi, il ciprodinil ed il fludioxonil, Switch è dotato di attività parzialmente sistemica nonché di copertura; presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, triazolossimidil ed inibitori della biosintesi degli steroli.

Switch è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari d'ibiti.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

15 NOV. 2016

SWITCH HOBBY®

Granuli idrodispersibili (WDG)

Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, mora, lampone, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e insalate, contro il marciume del colletto del finocchio contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero e contro l'allernaria del tabacco.

Composizione 100 g di prodotto contengono:

Ciprodinil puro g 37,5

Fludioxonil puro g 25

coformulanti q. b. a g 100

Contiene ciprodinil. Può provocare una reazione allergica

Contiene ac. natrialsulfonico, dibutili, sale sodico



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H410

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Il viso. P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P391 Raccolgere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Registrazione Ministero della Salute n. 12322 del 20.04.2005

COMPTON ITALIA Srl Via Marconi 8-4-20031 Cesano Maderno (MB)

Tel. 0362 51.21

Stabilimenti di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHLEY SA - Monthley (Svizzera)

Altri stabilimenti di produzione:

STI Solfoceutica Italiana S.p.A. - Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (Ravenna)

Syngenta Espana S.A., Porriño - Spagna

Excoval Technology Limited, Hartlepool (Inghilterra)

Stabilimento di confezionamento:

SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S., St. Pierre la Garenne (Francia)

Contenuto Netto:

g 8 - 10 - 16 - 20 - 25 - 40 - 50 - 100 - 200 - 250 - 300 - 500; kg 1

Partita n. vedi corpo della confezione

®Marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Modalità di impiego e dosi


Coltura	Patogeno	dose grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Vite (pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	80	0,8	1 trattamento in pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invaiatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 trattamenti.
	Marciumi secondari del grappolo: <i>Aspergillus spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i>	80	0,8	
Tabacco	Alternaria: <i>Alternaria spp.</i>	80	0,6	2 trattamenti dalla cimatura
Fragola (serra e pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	80	0,8	Effettuare 2-3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.
Mora e lampone (pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	100	1	Effettuare massimo 3 trattamenti per stagione: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetriolino, zuccchino (serra e pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis cinerea</i>	60-80	0,8	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.

- Utilizzare i dosaggi inferiori nelle zone a bassa pressione di infezione.
 - I dosaggi per ettaro sono calcolati sulla base di volumi di applicazione pari a 10 hl/ha (15 hl/ha sui fruttiferi). Per trattamenti con volumi maggiori non superare la dose massima per ettaro.
- Compatibilità**
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitosicidità
Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
fagioli da granella: 28 giorni; uva da vino, aglio e scalogno: 21 giorni; lampone e mora, fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche: 14 giorni; pesco, albicocco, susino, ciliegio, uva da tavola, cipolla, cipolline, lattughe e insalate, erbe fresche, finocchio: 7 giorni; pero, cetriolo, cetriolino, zuccchino, pomodoro, peperone, melanzana: 3 giorni; fragola in campo: 2 giorni, fragola in serra: 1 giorno

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.



Coltura	Patogeno	dose grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Finocchio (pieno campo)	Marciume del colletto: <i>Sclerotinia</i> spp.	60-80	0,8	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti la malattia. Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.
Però (pieno campo)	Maculatura bruna: <i>Stemphylium vesicarium</i>	60-80	1	Trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni in giorni in prossimità della raccolta o nelle fasi più critiche per la malattia. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Cipolla, aglio, scalogno, cipolline (pieno campo)	Muffa grigia: <i>Botrytis squamosa</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	80-100	1	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Fagioli e piselli freschi con baccello, lenticchie fresche Fagioli da granella (pieno campo)	<i>Sclerotinia</i> , <i>Antracnosi e muffa grigia</i> <i>Sclerotinia</i> spp. <i>Collettrichiu</i> m spp. <i>Botrytis cinerea</i>	-	1	Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

Coltura	Patogeno	dose grammi/100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Albicocco, pesco, susino, ciliegio	Moniliosi rami e fiori: <i>Monilia laxa</i>	30	0,3	Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento alla caduta dei petali.
	Moniliosi dei frutti: <i>Monilia</i> spp.	60	1	1-2 trattamenti in pre-raccolta.
Floricole (serra e pieno campo)	<i>Botrytis</i> spp.	80	1	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Lattughe e insalate (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: <i>Sclerotinia</i> spp. e <i>Botrytis cinerea</i>	50-70	0,6	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Erbe fresche (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: <i>Sclerotinia</i> spp. e <i>Botrytis cinerea</i>	50-70	0,6	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.



SWITCH HOBBY®**Granuli idrodispersibili (WDG)**

Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, mora, lampone, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia di lattughe e insalate, contro il marciume del colletto del finocchio, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero e contro l'alternaria del tabacco

Composizione 100 g di prodotto contengono:

Ciprodinil puro g 37,5
Fludioxonil puro g 25

coformulanti q.b. a g 100

Contiene Ciprodinil. Può provocare una reazione allergica. Contiene ac. naftalensulfonico, dibutil, sale sodico

ATTENZIONE

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. **H410**

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EU1401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P302 + P352** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P333 + P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

COMPO ITALIA Srl Via Marconato 8 -I- 20031 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362 51.21

Stabilimenti di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Altri stabilimenti di produzione:

STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Via Evángelista Torrìcelli n. 2, Cotignola (Ravenna)

Syngenta Espana S.A., Porrino - Spagna

Exwold Technology Limited, Hartlepool (Inghilterra)

Stabilimento di confezionamento:

SYNGENTA PRODUCTION FRANCE S.A.S., St. Pierre la Garenne (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. 12322 del 20.04.2005

Contenuto Netto :

g 8 – 10 – 16 – 20 – 25 – 40 – 50 – 100

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**



15 NOV. 2016



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2016.

Modifica al decreto 12 maggio 2016 con il quale al Laboratorio chimico della Camera di commercio di Roma, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 119 del 23 maggio 2016 con il quale al Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 20 ottobre 2016 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 aprile 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 12 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale (da 0,5 a 15,0 g/l)	OIV MA-AS313-01 R2015
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B 2012 – OIV-MA-AS311-02 2009
Estratto secco totale (da 8,0 g/l a 153,3 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio+Fruttosio (da 0,04 g/l a 100,0 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C (da 0,96000 a 1,33000)	OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 5 + OIV-MA-AS2-01A R2012 p.to 6
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico (da 4% vol. a 20% vol.)	OIV-MA-AS312-01A met. 4.B R2009 + OIV-MA-AS312-01A met. 4.C R2009
Titolo alcolometrico volumico (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A met 4.B R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS312-01A met. 4.C + OIV-MA-AS311-02 R2009

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2020 data di scadenza dell'accreditamento.



Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico della camera di commercio di Roma perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2016

Il direttore generale: ABATE

16A08297

DECRETO 9 novembre 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agro.bioloab laboratory Società a responsabilità limitata unipersonale, in Rutigliano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la

produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2015 con il quale il laboratorio Agro.bioloab laboratory Società a responsabilità limitata unipersonale, ubicato in Rutigliano (Bari), S.P. 240 km 13,8, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 ottobre 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 settembre 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Agro.bioloab laboratory Società a responsabilità limitata unipersonale, ubicato in Rutigliano (Bari), S.P. 240 km 13,8, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.



Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 5 ottobre 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agro.biolab laboratory Società a responsabilità limitata unipersonale, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2016

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride Solforosa (0,6-160 mg/L)	OIV MA-AS323-04B-R 2009
Anidride Solforosa (0,6-160 mg/L)	OIV MA-AS323-04A R 2012
Ferro	OIV MA-AS322-05A R2009
Rame	OIV MA-AS 322-06 R2009
Zinco	OIV MA-AS322-08 R2009

16A08336

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2016.

Iscrizione della denominazione «Anguria Reggiana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1959/2016 della Commissione del 7 novembre 2016, la denominazione «Anguria Reggiana» riferita alla categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastra», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Anguria Reggiana», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1959/2016 del 7 novembre 2016.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Anguria Reggiana», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 11 novembre 2016

Il dirigente: POLIZZI



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL' INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

" ANGURIA REGGIANA ”

Articolo 1 Denominazione

L'Indicazione geografica protetta "Anguria Reggiana" è riservata alle angurie che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 Caratteristiche del prodotto

L'Indicazione geografica protetta "Anguria Reggiana" designa i frutti della specie botanica *Citrullus lanatus* allo stato fresco prodotti nella zona descritta nel successivo articolo 3, delle seguenti tipologie:

- a. **Tipo Tondo** aventi le caratteristiche della tipologia Asahi Miyako (frutto tondo, buccia di color verde grigio e striature di colore verde scuro),
- b. **Tipo Ovale** aventi le caratteristiche della tipologia Crimson (frutto tondo ovale di colore verde medio brillante e striature di color verde scuro),
- c. **Tipo Allungato** aventi le caratteristiche della tipologia Sentinel, (frutto allungato di colore verde medio brillante e striature di color verde scuro).

La caratteristica che identifica l' "Anguria Reggiana" è il sapore, particolarmente dolce, della polpa, legato al tenore zuccherino maggiore di 11° Brix per la tipologia Ashai Mijako e 12° Brix per le tipologie Crimson e Sentinel.


Per tutte le tipologie, al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere:

- interi (è consentita una piccola lesione della scorza dovuta all'eventuale misurazione automatica dell'indice rifrattometrico);
- puliti (privi di sostanze estranee visibili);
- sani ed esenti da parassiti;
- privi di odori estranei al frutto;
- ben formati in relazione alle caratteristiche della varietà;
- privi di fessurazioni esterne e ammaccature;
- il peduncolo dell'anguria deve presentare una lunghezza da 2 a 5 cm.
- lo sviluppo e lo stato delle angurie devono essere tali da consentirne il trasporto e le operazioni connesse;
- sulla buccia può essere presente una zona di colore più chiaro nella parte che è rimasta a contatto con il suolo durante la crescita.



Di seguito sono riportate le caratteristiche qualitative in relazione alle diverse tipologie di frutto:

Caratteristiche dei frutti	Tipo Tondo	Tipo Ovale	Tipo Allungato
Buccia	<ul style="list-style-type: none"> Liscia o leggermente rugosa. Colore verde anche con striature più chiare. Uniforme o con leggere solcature regolari longitudinali. 	<ul style="list-style-type: none"> Liscia o leggermente rugosa. Colore verde anche con striature più chiare. Uniforme o con leggere solcature regolari longitudinali. 	<ul style="list-style-type: none"> Liscia o leggermente rugosa. Colore verde anche con striature più chiare. Uniforme o con leggere solcature regolari longitudinali.
Colore della polpa	<ul style="list-style-type: none"> Rosso vivo a maturazione completa 	<ul style="list-style-type: none"> Rosso a maturazione completa 	<ul style="list-style-type: none"> Rosso vivo a maturazione completa
Maturazione del frutto	<ul style="list-style-type: none"> Naturale 	<ul style="list-style-type: none"> Naturale 	<ul style="list-style-type: none"> Naturale
Impollinazione	<ul style="list-style-type: none"> Entomofila 	<ul style="list-style-type: none"> Entomofila 	<ul style="list-style-type: none"> Entomofila
Polpa	<ul style="list-style-type: none"> Croccante soda 	<ul style="list-style-type: none"> Croccante soda 	<ul style="list-style-type: none"> Croccante soda
Cavità interne	<ul style="list-style-type: none"> L'assenza di cavità interne si rileva percuotendo lievemente la buccia con la mano, e riscontrando un suono cupo. Sono ammesse fessurazioni che non superino 1 cm di larghezza, individuabili da un suono lievemente sordo. 	<ul style="list-style-type: none"> L'assenza di cavità interne si rileva percuotendo lievemente la buccia con la mano, e riscontrando un suono cupo. Sono ammesse fessurazioni che non superino 1 cm di larghezza, individuabili da un suono lievemente sordo. 	<ul style="list-style-type: none"> L'assenza di cavità interne si rileva percuotendo lievemente la buccia con la mano, e riscontrando un suono cupo. Sono ammesse fessurazioni che non superino 1 cm di larghezza, individuabili da un suono lievemente sordo.
Calibrazione dei frutti	<ul style="list-style-type: none"> Il peso deve essere compreso tra i 5 kg e 12 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Il peso deve essere compreso tra i 7 kg e 16 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Il peso deve essere compreso tra i 7 kg e 20 kg



Articolo 3

Zona di produzione

La zona di produzione comprende l'intera superficie dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Castelnovo Sotto, Correggio, Fabbrico, Novellara, Poviglio, Rio Saliceto, S. Martino in Rio e parte della superficie dei Comuni di Boretto, Brescello, Campegine, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Reggio Emilia, Reggiolo, Rolo, Rubiera.

L'area è così delimitata: a nord, partendo dalla località Tagliata di Guastalla, il confine percorre la SP62R sull'argine maestro del fiume Po (seguendo il percorso dell'ex SS62) sino all'intersezione con la sp41 che prosegue sempre sull'argine fino alla località Coenzo a Mane; da qui verso sud si segue l'argine del fiume Enza sino a all'intersezione dell'autostrada A1; il confine meridionale segue l'autostrada A1 e prosegue poi a sud sulla SP 113 e la via Emilia (SS9), sino a Rubiera; da qui prosegue a nord sulla SP 46 ed in localita Ca Ferrarini prosegue lungo il confine amministrativo della provincia di Reggio Emilia sino all'intersezione con la SP 44 sulla quale prosegue sino alla SP46 dove prosegue sino alla località Ranaro di Reggiolo; di qui segue la SP 43 e la SP2 sino a raggiungere di nuovo la località Tagliata.

Articolo 4

Prova dell'origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Articolo 5

Metodo di ottenimento

L'"Anguria Reggiana" può essere coltivata in pieno campo e/o ambiente protetto (tunnel piccolo e/o serra fredda) con copertura in materiale protettivo completamente rimovibile, seguendo le tecniche di coltivazione tradizionalmente praticate nella zona individuata per l'ottenimento di produzioni di qualità che rispettano le seguenti fasi:

- Semina in semenzaio per la produzione delle piantine da trapianto: 10 gennaio - 31 maggio. Le sementi utilizzate, anche in caso di autoproduzione, devono essere conformi alla normativa vigente in materia di commercializzazione delle sementi.
- E' consentita la fertilizzazione organica e minerale; in fase di preparazione del compost/terreno, copertura e fertirrigazione in base al fabbisogno della pianta e alla dotazione del terreno.
- La fertilizzazione avviene in fase di preparazione del terreno, alla copertura e tramite fertirrigazione, secondo un piano di concimazione basato sul fabbisogno della pianta e sulla dotazione degli elementi del terreno.



- L'irrigazione può avvenire per aspersione oppure con sistema localizzato a manichetta forata e ad ala gocciolante; l'acqua somministrata è quantificata in base all'andamento climatico e al fabbisogno della pianta in funzione della fase fenologica.
- Il trapianto delle piantine avviene, a seconda delle diverse tecniche di conduzione (pieno campo - tunnel piccolo - serra fredda), fra il 25 febbraio e il 30 giugno.
- La densità d'impianto varia secondo i tipi di anguria: tipo tondo fino a 2200 piante/ettaro; tipi ovale ed allungato fino a 2000 piante/ettaro;
- possono essere utilizzate piante innestate;
- è necessaria la rotazione quinquennale. Nel caso in cui si utilizzi la tecnica della solarizzazione o siano utilizzate piante innestate è consentito il ristoppio.
- è ammessa l'operazione colturale di cimatura solo manuale;
- l'impollinazione deve essere entomofila;
- per ridurre la crescita delle piante infestanti e l'apporto di quantità d'acqua per l'irrigazione, è consentita la pacciamatura;
- le angurie sono raccolte a maturazione commerciale, quando la polpa è di colore rosso, i tegumenti seminali sono duri, e lo strato gelatinoso che avvolge i semi è scomparso;
- la raccolta dei frutti avviene con un minimo di 3 stacchi e un massimo di 10
- lo stacco viene effettuato con la roncola, attrezzo peculiare con una lama non troppo ricurva onde evitare che tagliando il peduncolo non abbia a recidere la ramificazione.
- immediatamente dopo la raccolta l'Anguria Reggiana viene stoccata in azienda, in spazi ombreggiati senza subire nessun tipo di conservazione forzata.

Nella realtà operativa per la valutazione del grado di maturità ci si basa su fattori esterni del frutto:

- la porzione del cocomero che tocca il terreno cambia di colore, dal bianco pallido vira al giallo crema;
- il cirro, elemento vegetale posizionato sulla pianta prima del frutto, deve apparire da parzialmente appassito a completamente disseccato;
- la pruinosità cerosa della buccia diminuisce;
- il picciolo del frutto riduce la tomentosità;
- altro indicatore relativo alla maturità è il suono cupo emesso, quando il cocomero è percorso.

Non sono ammessi frutti che manifestano colpo di sole, ovvero quando la buccia perde la naturale striatura.

La produzione massima consentita per ettaro non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:

TIPOLOGIA Coltivazione	Tondo (ton)	Ovale (ton)	Allungato (ton)
in pieno campo	60	70	70
in tunnel piccolo	70	80	80
in serra fredda	60	70	70



Articolo 6 Legame con la zona geografica

Il legame causale tra l'“Anguria Reggiana” con la zona di produzione, che determina la qualità specifica, è fondato sulle caratteristiche della zona geografica delimitata e le competenze dei produttori locali.

Particolare importanza assume l'aspetto pedologico: le condizioni del suolo, infatti, contribuiscono in modo determinante a definirne l'accrescimento, la conformazione, nonché le caratteristiche chimiche ed organolettiche ed infine la qualità che ne fanno un prodotto agricolo riconoscibile e con una reputazione affermata.

L'area definita è costituita, in relazione alle caratteristiche pedologiche, geologiche, morfologiche e idrogeologiche da terre calcaree dei dossi fluviali, da terre calcaree e di transizione (ad esempio tra dossi e valli) e da terre argillose (ad esempio delle valli bonificate).

Il frutto matura soprattutto nei terreni tendenzialmente argillosi delle zone bonificate nei secoli scorsi, difficili nelle lavorazioni ma feraci e ricchi d'elementi naturali quali il potassio. Le sostanze presenti nel terreno vengono assorbite dal frutto e gli conferiscono le caratteristiche qualitative descritte all'articolo 2, in particolare i livelli elevati e costanti di gradi brix, così come testimonia lo studio pubblicato in *Le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto coltivato nelle terre da anguria della provincia reggiana* all'interno della pubblicazione *Anguria reggiana. Tradizione, terre e qualità*, 2012 di Maietti et al. e lo studio pubblicato in *Terre dell'anguria reggiana* all'interno della pubblicazione *Anguria reggiana. Tradizione, terre e qualità. 2012* di Scotti, C., Raimondi, S., Pezzoli, M.

La caratteristica che identifica l'“Anguria Reggiana” è il sapore, particolarmente dolce della polpa, legato al tenore zuccherino.

Tale caratteristica dell'“Anguria Reggiana”, è legata all'abilità dei produttori e alla raffinata tecnica colturale adottata che si manifesta in particolare al momento della raccolta, o “stacco”. Essa avviene in almeno 3 passaggi per ogni pianta, tali da far sì che al consumo ogni “Anguria Reggiana” risulti a maturazione completa e con il massimo grado zuccherino prima della sovraturazione, con pasta croccante e soda. Sono le abilità umane, che vengono consolidate con l'esperienza e con le tecniche produttive tramandate nel tempo, che permettono di riconoscere quando il frutto raggiunge il giusto grado di maturazione, definito dal suono che produce l'anguria quando viene percossa, e individuare così il momento preciso dello stacco.

Lo stacco avviene per mezzo della “roncola”, peculiare attrezzo dalla lama non troppo ricurva. Questo particolare attrezzo nel corso degli anni è stato perfezionato nella forma per impedire di recidere la ramificazione della pianta che deve rimanere nelle condizioni fisiologiche ottimali sino allo stacco di tutti i frutti.

L'operazione dello stacco presuppone un antico e consolidato sapere degli “spiccatore” reggiani, capaci di selezionare rapidamente il frutto maturo e di raccoglierlo preservando la produzione successiva.

La reputazione dell'elevata qualità dell'Anguria Reggiana si rifà al XVI secolo: corrispondenze fra le antiche corti del Rinascimento padano decantano la bontà del prodotto coltivato in queste terre. Il frutto è rimasto a lungo un prodotto d'élite fino al XVIII secolo, quando il Risorgimento aprì le frontiere fra gli antichi e piccoli stati della Nazione e consentì anche un allargamento dei confini di commercializzazione. Nel tempo, l'elevata qualità della produzione locale ha fatto conoscere il prodotto sui mercati di Milano, Genova e delle regioni limitrofe fino a farsi riconoscere nello scorso



secolo oltre le Alpi. La zona di pianura in provincia di Reggio Emilia è richiamata nella *Guida Gastronomica del Touring Club Italiano*, datata 1931, per "angurie (cocomeri) e meloni zuccherini". Il territorio designato include i centri di maggiore riconoscibilità storica in cui veniva coltivata tradizionalmente l'anguria, quali ad esempio Gualtieri, Novellara, Santa Vittoria, Poviglio e Cadelbosco di Sopra, Rio Saliceto e Ca' de' Frati. La popolarità della coltivazione e del consumo dell'anguria nel territorio è comprovata anche dalla presenza di capanni dell'inizio del XX secolo costruiti in materiali naturali, quali legno e frasche, dove si consumava e si vendeva l'anguria a fette.

Più recentemente anche l'abilità dei produttori della zona si è sempre più indirizzata alla specializzazione nella coltivazione dell'anguria, fra l'altro istituendo competizioni locali per premiare l'anguria con il tenore zuccherino più elevato; un'azienda locale nel 2012 è invece stata premiata al concorso internazionale indetto dal Great Pumpkin Commonwealth per avere ottenuto l'anguria più grande del mondo.

Articolo 7

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Reg. UE 1151/2012. Tale struttura è l'Organismo di controllo Check Fruit - via C. Boldrini, 24 - 40121 - Bologna, Italia, tel. (+39) 051 6494836, e-mail: info@checkfruit.it.

Articolo 8 Etichettatura

L'indicazione geografica protetta "Anguria Reggiana" deve essere immessa al consumo ponendo ordinatamente i frutti in appositi contenitori oppure in bins e mini bins di materiale atto allo stoccaggio.

Su ogni anguria deve essere obbligatoriamente apposto il logo identificativo dell'IGP Anguria Reggiana e il simbolo IGP della UE.

Sulle confezioni devono comparire tutti gli elementi previsti dalla normativa corrente in materia di etichettatura.

LOGO dell'"Anguria Reggiana I.G.P."

Indice colori

ROSSO:	R 232 G 38 B 24
VERDE	R 27 G 179 B 66
NERO	R 0 G 0 B 0



L'etichetta da porre su ogni anguria sarà di forma ovale e deve includere il nome dell'azienda produttrice.



DECRETO 17 novembre 2016.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 13 giugno 2016 al 16 giugno 2016 nella Provincia di Bergamo;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Bergamo:

piogge alluvionali dal 13 giugno 2016 al 16 giugno 2016;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Adrara San Martino, Berzo San Fermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2016

Il Ministro: MARTINA

16A08337

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 novembre 2016.

Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (nel seguito legge n. 99/09) recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» che prevede:

che la gestione economica del mercato del gas naturale (nel seguito MGAS) è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei Mercati Energetici



e nel seguito GME) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza;

che la Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito Disciplina) predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorità);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013 recante: «Approvazione della Disciplina del mercato del gas naturale»;

Visto il vigente testo della Disciplina, come risultante dalle precedenti modifiche approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e, in particolare, l'art. 3, comma 3.6 che prevede che «La procedura di cui al precedente comma non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica disposta dal GME diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorità. Qualora il Ministro non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.»;

Vista la deliberazione dell'Autorità ARG/gas/45/11 del 14 aprile del 2011 che ha introdotto, a decorrere dal 2011, l'attività del bilanciamento nel sistema nazionale del gas naturale, volta a mantenere l'equilibrio delle immissioni e dei prelievi di gas naturale, che si basa sull'approvvigionamento, da parte di Snam Rete Gas (nel seguito SRG), delle risorse necessarie al bilanciamento di detto sistema mediante il ricorso ad un meccanismo di mercato attuato con l'istituzione della Piattaforma di Bilanciamento del gas (nel seguito PB-GAS), articolata nei due comparti G-1 e G+1, ove operano giornalmente sia gli utenti abilitati che hanno la qualifica di operatore della PB-GAS, sia SRG in qualità di soggetto responsabile del bilanciamento del sistema;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 525/2012/R/GAS che ha disposto le «condizioni regolatorie funzionali atte a garantire al GME lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale» così come previsto dall'art. 32, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, prevedendo, in particolare, che «la registrazione di transazioni da parte del GME presso il PSV (Punto di Scambio Virtuale, nel seguito PSV) sia consentita relativamente alla sola consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse sull'M-GAS, da effettuarsi al termine del relativo periodo di negoziazione nell'ambito dell'MGP-GAS e dell'MI-GAS»;

Visto il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito Regolamento) che ha istituito il codice di rete a livello europeo per il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati membri al fine di armonizzare le norme a livello europeo relative al citato bilanciamento e di fornire, agli utenti della rete del

gas naturale, la certezza di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento nelle diverse zone dell'Unione europea con modalità non discriminatorie ed efficienti anche dal punto di vista dei costi;

Vista la delibera dell'Autorità n. 470/2015/R/GAS che ha approvato la proposta di modifica del codice di rete trasmessa da SRG relativamente all'attività di bilanciamento del sistema nazionale del gas naturale e ha accolto la richiesta di SRG di posticipare l'avvio del nuovo regime di bilanciamento, nei termini previsti dal Regolamento che, in particolare, prevede che tra i prodotti di breve termine con cui si approvvigiona SRG sia possibile ricorrere ai soli prodotti «*title*» e «*locational*», essendo tali prodotti finalizzati rispettivamente al passaggio di titolarità da un operatore all'altro del quantitativo di gas naturale oggetto di compravendita e alla modifica, in un determinato istante, dei flussi di gas naturale in uno specifico punto di ingresso o di uscita dalla rete del gas naturale;

Vista la deliberazione dell'Autorità 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016 e il suo allegato A recante «Testo Integrato del Bilanciamento» (nel seguito TIB) che, nel recepire le disposizioni di cui al Regolamento, ha dato avvio al nuovo regime di bilanciamento del gas naturale, definendo i principi e le disposizioni nel rispetto dei quali SRG, quale responsabile del bilanciamento della rete di trasporto del gas naturale, deve erogare il nuovo servizio di bilanciamento della medesima rete nell'ambito del nuovo regime che, a partire dal 1° ottobre 2016, ha sostituito l'attuale sistema di bilanciamento semplificato disciplinato dall'Autorità con la citata deliberazione ARG/gas 45/11 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Autorità 502/2016/R/GAS del 15 settembre 2016 che, nell'ambito dell'avvio del nuovo regime di bilanciamento del gas naturale, ha definito:

i principi di costituzione e funzionamento dell'apposito fondo MGAS a copertura dell'eventuale debito derivante da inadempimenti degli operatori sul mercato del gas naturale per importi eccedenti le garanzie escusse, abrogando e sostituendo le precedenti disposizioni regolatorie vigenti in materia;

la procedura di registrazione delle transazioni da parte del GME presso il PSV, prevedendo che essa sia consentita per la sola consegna dei saldi netti dei prodotti giornalieri, ottenuti in esito alle transazioni concluse sul MGAS, da effettuarsi nel corso del relativo periodo di negoziazione nell'ambito del mercato del giorno prima del gas naturale (MGP-GAS) e del mercato infragiornaliero del gas naturale (MI-GAS), nonché al termine di tali sessioni, secondo la frequenza individuata dal GME e da SRG, modificando le precedenti disposizioni vigenti in materia;

Vista la lettera della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche n. 0023920 del 9 settembre 2016 indirizzata al GME la quale, con riferimento alla citata deliberazione dell'Autorità 312/2016/R/GAS, ha disposto che:



le modifiche alla Disciplina devono essere predisposte dal GME entro il primo ottobre 2016 e, in ogni caso, entro la data di avvio operativo del nuovo sistema di bilanciamento, mediante il ricorso allo strumento della modifica urgente, previsto all'art. 3, comma 3.6, della Disciplina;

al fine di riconoscere ai soggetti interessati un adeguato periodo di apprendimento delle disposizioni introdotte con la nuova versione della Disciplina, è necessario che il GME la renda nota con un congruo anticipo rispetto alla data della sua effettiva entrata in vigore;

il GME renda disponibile sul proprio sito internet, a fini meramente conoscitivi, la nuova versione della Disciplina, completa delle modifiche funzionali necessarie all'avvio della fase transitoria, subito dopo l'adozione da parte dell'AEEGSI della delibera che prevede e disciplina l'avvio operativo del nuovo sistema di bilanciamento;

l'entrata in vigore della citata nuova versione della Disciplina debba decorrere dalla data di avvio operativo del nuovo sistema di bilanciamento come determinata dalla deliberazione 312/2016/R/GAS;

Vista la lettera del 29 settembre 2016 n. P000010298 DGP, inviata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche con la quale il GME ha trasmesso le proposte di modifica alla Disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 3.6 della Disciplina medesima, strettamente funzionali all'avvio del sistema di bilanciamento secondo l'assetto transitorio di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione 312/2016/R/GAS prima citata che prevede che, nelle more delle modifiche alla Disciplina per la gestione dei mercati di cui agli articoli 6 e 7 del TIB, i medesimi mercati siano organizzati nell'ambito del Regolamento della PB-GAS;

Vista la lettera dell'11 ottobre 2016 n. 0027641 del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, con la quale è stato richiesto all'Autorità il parere sulle modifiche alla Disciplina di cui al punto precedente;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 586/2016/I/Gas recante «Parere al Ministro dello sviluppo economico sulla modifica della disciplina del mercato del gas naturale, predisposte dal Gestore dei Mercati Energetici» con la quale è stato espresso il parere favorevole alle modifiche alla Disciplina sopra citate;

Considerato che è necessario dare rapidamente attuazione al Regolamento che ha istituito il codice di rete a livello europeo per il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati membri, sia per armonizzare la disciplina del bilanciamento a livello europeo, sia per introdurre uno strumento di maggiore efficienza e di minori costi per gli operatori e, possibilmente, anche per i consumatori di gas naturale;

Considerato che le modifiche alla Disciplina strettamente funzionali all'avvio del nuovo sistema di bilanciamento di cui alla deliberazione 312/2016/R/GAS che, in particolare, prevede che SRG effettui le proprie azioni di bilanciamento presso il MGAS, assicurano il rispetto dei principi di neutralità, trasparenza, obiettività ai quali il GME deve uniformarsi nell'esercizio delle proprie funzioni di Gestore del mercato del gas naturale;

Considerato che il GME garantisce la necessaria terziarietà nella gestione dei mercati con lo svolgimento delle attività di monitoraggio e vigilanza di cui al regolamento UE 1227/2011 inerente l'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso (c.d. REMIT) anche rispetto all'operatività sul MGAS di SRG quale responsabile del bilanciamento;

Considerato che le modifiche trasmesse dal GME devono essere approvate ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della Disciplina, secondo la procedura di modifica urgente;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle modifiche alla Disciplina

1. Le modifiche urgenti alla Disciplina, trasmesse dal GME al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche in data 29 settembre 2016 ed in vigore dal 30 settembre 2016, sono approvate ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della Disciplina medesima. Il testo delle modifiche approvate alla citata Disciplina è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Disposizioni finali, entrata in vigore

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della citata sua pubblicazione.

Roma, 16 novembre 2016

Il Ministro: CALENDA

AVVERTENZA:

L'allegato, citato nell'art. 1, comma 1 — non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed è scaricabile al link:

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/DecretiMinisteriali>

16A08427



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 novembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 413).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2016, con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 330 del 1° aprile 2016;

Viste le note del commissario delegato del 6 e del 26 aprile 2016, con cui si chiede di modificare le disposizioni emergenziali adottate nelle sopra richiamate ordinanze al fine di ottimizzare la gestione dei materiali litoidi e vegetali dal demanio idrico e marittimo interessati dagli eventi calamitosi in oggetto;

Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 25 ottobre 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Materiali litoidi e vegetali

1. I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'ufficiosità dei corsi d'ac-

qua, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 330 del 1° aprile 2016, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane o pedemontane, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.

Per i materiali litoidi asportati, il responsabile unico del procedimento assicura al commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

2. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro gestione ed eventuale rimozione, anche ai fini del ripristino della funzionalità dei citati fondi.

Art. 2.


Procedure acceleratorie

1. Per accelerare le attività finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato prevede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori degli interventi, all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, ad apposita conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o più rappresentanti di amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguata potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. I pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o ancora per progetti



relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dall'attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenze statali in sede di conferenze di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi o opere di competenza regionale, la decisione è rimessa alla giunta regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 3.

Integrazione soggetti attuatori

1. All'art. 1, comma 3, lett. *a*) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 330 del 1° aprile 2016, dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «e dai consorzi di bonifica».

2. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 330 del 1° aprile 2016, dopo le parole: «enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ed ai consorzi di bonifica».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A08387

ORDINANZA 18 novembre 2016.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Belluno e di Padova. (Ordinanza n. 411).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Belluno e di Padova;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 19 ottobre 2016;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore della struttura di progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi della Regione Veneto è nominato Commissario delegato ed opera a titolo gratuito.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite nonché dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento. I predetti soggetti possono avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative e del personale della Regione Veneto, nonché della collaborazione degli enti locali della Regione medesima, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro sessanta giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

d) l'individuazione dei comuni danneggiati.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole voci di spesa.



5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2016, nel limite di euro 4.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione Veneto ed i comuni interessati sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992.

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.



Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

- a) primi interventi urgenti;
- b) interventi di ripristino;
- c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.


Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziato con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, con specifico riferimento alle voci ed ai tempi di attuazione menzionati nel cronoprogramma presente nel piano di cui all'art. 1, comma 4, nonché allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.

16A08388

ORDINANZA 29 novembre 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 418).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;


Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, nonché del 21 novembre 2016, n. 415, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni in materia di verifiche geologico-tecniche sul territorio

1. Ai geologi liberi professionisti, mobilitati per il tramite del relativo Consiglio nazionale, impegnati a titolo volontario, a far data dal 24 agosto 2016, nelle attività di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, che garantiscano la propria presenza ed attività per almeno 10 giornate anche non continuative, è riconosciuto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'art. 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 del medesimo regolamento.

2. All'erogazione del rimborso di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 6, ultimo periodo dell'ordinanza n. 405/2016, secondo le istruzioni operative impartite dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 2.

Misure urgenti per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dei lavori della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, anche con riferimento alle attività svolte e da svolgere a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, è autorizzata la proroga, per centottanta giorni dalla scadenza, del termine di durata della Commissione nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, come modificata ed integrata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013 e 27 luglio 2015.

Art. 3.

Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che, al 31 dicembre 2016, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi previsti dalle vigenti disposizioni, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2017.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni urgenti concernenti l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016

1. In considerazione dell'aggravamento della situazione conseguente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 26 ottobre, ai fini del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile disciplinato dal decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016 recante «Organizzazione del Dipartimento della Protezione civile», registrato dalla Corte dei conti in data 6 settembre, in deroga alle disposizioni vigenti, il termine per la proposizione degli interpellati di cui al paragrafo 9 della direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell'11 maggio 2016, già prorogato al 6 dicembre per effetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 394/2016, è ulteriormente prorogato e decorre dal 10 gennaio 2017.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena ed effettiva operatività dei comuni

1. In considerazione delle criticità logistiche ed operative conseguenti agli eventi sismici di cui in premessa, al fine di garantire l'espletamento, senza soluzione di continuità, delle attività negoziali oltre che delle attività di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, i comuni interessati dai medesimi eventi sono autorizzati, fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2016, a stipulare contratti di lavori, servizi e forniture, nonché a concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni anche mediante l'utilizzo di modalità differenti da quelle informatiche ed elettroniche previste dall'art. 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva reperibilità sui territori colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, il personale dei comuni interessati non residente nei territori colpiti dal sisma e direttamente impiegato nelle attività connesse all'emergenza per le quali è richiesta la reperibilità h24, è autorizzato ad alloggiare in strutture e moduli abitativi temporanei adibiti a tale scopo, individuati ed allestiti dai predetti comuni nell'ambito delle attività previste dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 408/2016.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il personale dei comuni non direttamente interessati dai predetti eventi sismici, impegnato nelle attività connesse all'emergenza sui territori colpiti ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 394/2016, può essere alloggiato in strutture e moduli abitativi temporanei, in alternativa all'alloggio in strutture alberghiere.



Art. 6.

Misure a sostegno degli studenti iscritti alle Università degli studi con sede nel territorio colpito dagli eventi sismici

1. Al fine di garantire la frequenza dei corsi universitari nei territori colpiti dagli eventi sismici, agli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nel territorio regionale, la Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 388/2016, provvede a predisporre un piano di potenziamento temporaneo dei servizi di trasporto pubblico locale, finalizzato ad assicurare la mobilità degli studenti di cui al presente articolo, ai quali sia stata riconosciuta la possibilità di optare per la collocazione in strutture ricettive dislocate sul territorio, o che risultino aver trasferito, in numero congruo, la propria dimora in altri comuni della Regione indicati nel medesimo piano.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A08428

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 18 novembre 2016.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2017 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 51).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

Visto lo statuto dell'IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;

Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2015 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 3,66%;

Dispone:


Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2017 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 3,66% dei predetti premi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 18 novembre 2016

*p. delegazione
del Direttorio integrato
CESARI*

16A08338



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato Afom».

Estratto determina V&A n. 1853 del 14 novembre 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale METADONE CLORIDRATO AFOM.

È autorizzato il *Risk management plan*, versione 1.0, a cui è allegato anche il materiale educativo già autorizzato dall'Ufficio di misure di gestione del rischio, prot. n. 102871 del 10 ottobre 2016, relativamente al medicinale «Metadone Cloridrato Afom», nelle forme e confezioni sottoelencate:

- A.I.C. n. 029927011 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 5 ml;
- A.I.C. n. 029927023 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 10 ml;
- A.I.C. n. 029927035 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 20 ml;
- A.I.C. n. 029927074 - «3 mg/ml soluzione orale» flacone 20 ml;
- A.I.C. n. 029927086 - «5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone 20 ml;
- A.I.C. n. 029927098 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 100 ml;
- A.I.C. n. 029927112 - «0,1% sciroppo» flacone 1000 ml;
- A.I.C. n. 029927124 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone da 40 ml;
- A.I.C. n. 029927136 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone da 60 ml;
- A.I.C. n. 029927148 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone da 80 ml;
- A.I.C. n. 029927151 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 5 ml chiusura a prova di bambino;
- A.I.C. n. 029927163 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 10 ml chiusura a prova di bambino;
- A.I.C. n. 029927175 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 20 ml chiusura a prova di bambino;
- A.I.C. n. 029927187 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 40 ml chiusura a prova di bambino;
- A.I.C. n. 029927199 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 60 ml chiusura a prova di bambino;
- A.I.C. n. 029927201 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 80 ml chiusura a prova di bambino;
- A.I.C. n. 029927213 - «3 mg/ml soluzione orale» flacone 20 ml chiusura a prova di bambino;
- A.I.C. n. 029927225 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone 100 ml chiusura a prova di bambino;
- A.I.C. n. 029927237 - «5 mg/ml soluzione orale» flacone 20 ml chiusura a prova di bambino;
- A.I.C. n. 029927249 - «1 mg/ml soluzione orale» flacone da 3000 ml;
- A.I.C. n. 029927252 - «5 mg/ml soluzione orale» flacone da 500 ml in hdpe.

Titolare A.I.C.: «Afom Dipendenze S.r.l.» (codice fiscale 04805640960) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Quattro Novembre, 4 - 20124 Milano (MI) - Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08321

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bactroban».

Estratto determina AAM/PPA n. 1854 del 14 novembre 2016

Autorizzazione delle variazioni: Variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e della variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale BACTROBAN.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Bactroban», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028978017 - «2% unguento» 1 tubo da 15 g.

È inoltre autorizzata la rettifica dello *standard terms* della descrizione della confezione da:

A.I.C. n. 028978017 - «2% unguento» 1 tubo da 15 g,

a:

A.I.C. n. 028978017 - «20 mg/g unguento» 1 tubo da 15 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: «Glaxosmithkline S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in Verona (VR), via A. Fleming n. 2 - cap 37135 - Italia - Codice fiscale 00212840235.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08322



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urbason».

Estratto determina AAM/PPA n. 1855 del 14 novembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale URBASON.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Urbason», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024001012 - «4 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 024001036 - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse;

A.I.C. n. 024001051 - «4 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: «Sanofi S.p.a.» (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI) - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08323

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urbason Solubile».

Estratto determina AAM/PPA n. 1856 del 14 novembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale URBASON SOLUBILE.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Urbason solubile», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 018259022 - «20 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 018259034 - «40 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 018259059 - «250 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08324

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eptadone».

Estratto determina V&A n. 1852 del 14 novembre 2016

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale EPTADONE.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.0, , relativamente al medicinale «Eptadone», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 006105011 - 10 mg/1ml soluzione iniettabile - 5 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 006105023 - 20 mg/20 ml sciroppo - contenitore monodose da 20 ml;

A.I.C. n. 006105035 - 10 mg/20 ml sciroppo - contenitore monodose da 20 ml;



A.I.C. n. 006105047 - 5 mg/20 ml sciroppo - contenitore monodose da 20 ml;

A.I.C. n. 006105050 - 1 mg/ml sciroppo - flacone da 40 ml;

A.I.C. n. 006105062 - 1 mg/ml sciroppo - flacone da 80 ml.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a. (codice fiscale N. 01286700487), con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 67 - Tosco Romagnola, 50018 - frazione Granaticci-Scandicci (Firenze) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08325

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niferex».

Estratto determina AAM/PPA n. 1792 del 28 ottobre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza

Relativamente al medicinale: NIFEREX

Numero procedura europea: SE/H/0270/001/II/033

È autorizzato l'aggiornamento della sezione 4.2, 4.4, 4.6 and 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della relative sezioni 2, 3 e 4 del foglio illustrativo relativamente al medicinale «Niferex», nelle forme e confezioni:

AIC n. 036743019 - «100 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister PP/AL/Carta

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: UCB Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via Varesina, 162, cap 20156, Italia, codice fiscale 00471770016

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08356

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gladexa».

Estratto determina AAM/PPA n. 1827 del 4 novembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.13.z) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza per i medicinali per uso umano e veterinario - Altre variazioni non disciplinate specificamente nel presente allegato, che comportano la presentazione di studi all'autorità competente - Altra variazione

Relativamente al medicinale: GLADEXA

Numero procedura europea: PT/H/0858/01-02/II/008

È La procedura n. PT/H/0858/01-02/II/008, conclusa a livello europeo, prevede la sottomissione del clinical trial report dello studio TAK-390MR_104, condotto a seguito di un post-approval commitment

Titolare AIC: Takeda Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), Via Elio Vittorini, 129, cap 00144, Italia, codice fiscale 00696360155

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08357

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentaglobin».


Estratto determina AAM/PPA n. 1820/2016 del 4 novembre 2016

È autorizzata la variazione di tipo I: B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, relativamente al medicinale «PENTAGLOBIN», nelle forme e confezioni:

AIC n. 029021019 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino da 10 ml

AIC n. 029021033 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml

AIC n. 029021045 - «50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml



Aggiunta del test alternativo «bubble test» per la verifica dell'integrità del filtro.

È respinta altresì la richiesta di autorizzazione relativa alla variazione B.II.b.3.c) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Il prodotto è un medicinale biologico o immunologico e la modifica richiede una valutazione della comparabilità, per le seguenti motivazioni: «dall'analisi della documentazione fornita da codesta azienda risulta che non sono ad oggi disponibili sufficienti dati a supporto della variazione proposta. In particolare, non sono stati forniti studi di stabilità di lotti di Pentaglobin prodotti sulla linea aggiuntiva di filling proposta AS35; inoltre gli studi di stabilità forniti ed eseguiti su prodotti considerati analoghi non risultano completi.

Inoltre, lo studio di stabilità condotto dalla ditta al fine di dimostrare l'holding time del «final filling pool», di cui la ditta allega il report BE-T:Q-3010-26/00, è stato eseguito su un lotto prodotto a maggio del 2016 e, pertanto, prodotto su una linea diversa rispetto alla linea AS35 di cui si chiede l'introduzione (come dichiarato dalla ditta stessa, infatti, la linea AS35 non è più operativa da agosto 2014)»

Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH con sede legale e domicilio in Landsteinerstrasse 5 D-63303 Dreieich (Germania)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08358

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perfan».

Estratto determina AAM/PPA n. 1851/2016 del 14 novembre 2016

È autorizzata la variazione di tipo II: B.II.d.1.e modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati relativamente al medicinale «PERFAN», nelle forme e confezioni:

AIC n. 026958049 - «100 mg/20 ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 20 ml

allargamento dei limiti relativamente alla specifica del prodotto finito «acido 4-metilbenzoico», alla fine del periodo di validità, da: NMT 3.0% a NMT 4.0%

Titolare AIC: INCA-PHARM S.r.l. (codice fiscale 02452050608) con sede legale e domicilio fiscale in Via Dante Alighieri, 3, 03100 - Frosinone (FR) Italia

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08359

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flumazenil Hikma».

Estratto determina AAM/PPA n. 1789/2016 del 28 ottobre 2016

È autorizzato il seguente worksharing: C.I.z - Aggiornamento del dossier in preparazione della Repeat Use Procedure. Aggiornamento del test di leggibilità. Aggiunta del Risk Management Plan. Aggiornamento dati clinici e non clinici. Aggiornamento dai di sensibilità sui lotti di dimensioni 200L relativamente alla specialità medicinale FLUMAZENIL HIKMA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: DE/H/1576/001/II/014

Titolare AIC: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A08360

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haemoctin»

Estratto determina AAM/VMB n. 1847/2016 del 10 novembre 2016

Sono autorizzati: il *grouping* di variazioni: tipo II (C.I.4) e tipo IB (C.I.z); la variazione singola tipo IB (C.I.z). Aggiornamento dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.5, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, per adeguamento del prodotto alle Biotest Reference Safety information ed al Company Core SmPC dei prodotti a base di Fattore VIII della coagulazione derivati del plasma umano o ricombinanti. Modifiche al confezionamento esterno (etichettatura esterna) al fine di renderlo conforme al QRD *template* (versione corrente)

relativamente al medicinale HAEMOCTIN, nelle seguenti forme e confezioni:

038541013 - «250 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1flac.No in vetropolvere+1flac.no in vetro solv da 5ml+1 sir monouso+sistrasffiltro+agof

038541025 - «500 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1flac.no in vetropolvere+1flac.no in vetro solv da 5ml+1 sir monouso+sistrasffiltro+ago


038541037 - «1000 u.i. polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1flac.no in vetropolvere+1flac.no in vetro solv da 5ml+1 sir monouso+sistrasffiltro+agof

Procedure: DE/H/0478/001-003/II/033/G e DE/H/0478/001-003/IB/037

Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.



2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08361

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 1794/2016 del 31 ottobre 2016

È autorizzata la variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale FOSFOMICINA EG, nelle forme e confezioni:

AIC N. 038040010 - «Adulti 3 g granulato per soluzione orale»
1 bustina

AIC N. 038040022 - «Adulti 3 g granulato per soluzione orale»
2 bustine

introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva Fosfomicina Trometamol: Clarochem Ireland Limited, ASMF AIN/2015/2499

Titolare AIC: EG S.P.A. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI) Italia

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08362

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Rilascio di *exequatur*

In data 14 novembre 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Alessandro de Pol, console onorario della Repubblica del Cile in Trieste.

16A08354

Rilascio di *exequatur*

In data 11 novembre 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Michael Hatzakis, Console onorario della Repubblica di Cipro in Trieste.

16A08355

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione della sanzione, al Comune di Fiumedinisi, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2015.

Si comunica che in data 21 novembre 2016 è stato emanato il decreto del direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione al Comune di Fiumedinisi per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.


Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, <http://finanzalocale.interno.it/circ/dec41-16.html>

16A08340


VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2016-GU1-282) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 6 1 2 0 2 *

€ 1,00

